

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

e

10^a (Industria, commercio, turismo)

(RELATORE VETTORI)

Comunicata alla Presidenza l'8 aprile 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro delle Finanze

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge in esame si propone di agire sulla duplice direttrice di assicurare all'Enel almeno una parte dei fondi che all'Ente sono strettamente necessari in via di urgenza, e di assicurare all'erario una maggiore entrata con una modifica al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, e segnatamente della benzina.

Per il fabbisogno dell'Enel viene conferita all'Ente la globale somma di lire 5.890 miliardi ripartiti tra il 1982 ed il 1992, con uno stanziamento di 440 miliardi per l'anno in corso.

Con effetto immediato vengono ritoccate le imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi, in particolare con un aumento di dieci lire al litro per la benzina, senza variarne per altro il prezzo finale al consumatore: ciò è reso possibile da una contestuale riduzione del prezzo dei prodotti soggetti ad imposta, in base all'andamento del mercato internazionale che ha già consentito, recentemente, una riduzione del prezzo finale al consumatore italiano.

Come è noto, la fissazione dei prezzi « amministrati » dei prodotti petroliferi avviene secondo il provvedimento CIP n. 8 del 1980, basato sul prezzo medio europeo settimanalmente accertato e sul costo internazionale di approvvigionamento.

La mancata riduzione del prezzo della benzina ed il corrispondente aumento dell'onere fiscale ha incontrato il parere favorevole della 5^a Commissione. Favorevolmente si è espressa anche la 1^a Commissione, sulla conversione in legge del relativo decreto-legge.

* * *

Più in dettaglio, l'articolo 1 dispone l'aumento, da lire 42.830 a lire 43.830 per ettolitro, dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante.

Dispone, altresì, lo stesso articolo 1:

l'aumento dell'aliquota agevolata, da lire 27.000 a lire 28.000 per ettolitro, per la benzina acquistata dai turisti stranieri;

l'aumento dell'aliquota agevolata, da lire 4.283 a lire 4.383 per ettolitro per il « Jet Fuel J P/4 » destinato alla Amministrazione della difesa relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta la normale imposta;

l'aumento dell'aliquota agevolata, da lire 1.000 a lire 2.400 per ettolitro, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico;

l'aumento dell'aliquota agevolata, da lire 1.630 a lire 3.030 per ettolitro, per gli oli da gas da usare come combustibili;

l'aumento delle aliquote ridotte per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi rispettivamente da lire 625 a lire 1.085, da lire 730 a lire 1.160 e da lire 2.100 a lire 3.680 per quintale.

Detto articolo prevede, inoltre, l'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, da lire 4.000 a lire 18.000 al quintale, sugli oli combustibili pesanti, impiegabili oltre che per riscaldamento, per uso lubrificante o per sofisticazione di olii lubrificanti.

L'articolo 2, così come modificato dalle Commissioni su emendamento del relatore, dispone il conferimento all'Enel di una somma complessiva pari a lire 5.890 miliardi, di cui lire 440 miliardi per l'anno 1982 e lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1992.

Con lo stesso articolo si dispone inoltre che l'importo di cui sopra venga destinato, sino alla concorrenza di lire 2.100 miliardi, alla copertura del maggior onere termico sopportato dall'Enel fino al 31 dicembre 1981, ed eccedente la misura dei rimborsi effettuati o che saranno effettuati, sem-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pre allo stesso titolo e per il medesimo periodo, dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico in applicazione delle vigenti norme del CIP. La somma residua resterà conferita al fondo di dotazione dell'Enel.

L'articolo 3 prevede la copertura dell'onere derivante dal conferimento di cui al precedente articolo mediante il maggior gettito assicurato dalle misure fiscali disposte con l'articolo 1 del provvedimento in esame.

L'articolo aggiuntivo al disegno di legge di conversione è stato introdotto su proposta del Governo per prorogare uno specifico trattamento fiscale degli alcoli usabili sperimentalmente in miscela con carburanti petroliferi.

Questo il contenuto del decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge, e delle integrazioni che le Commissioni riunite, propongono al decreto e al disegno di legge.

In relazione agli aspetti di natura più propriamente fiscale si può rilevare che il provvedimento, disponendo l'aumento di una imposta già esistente, e destinandone il maggior gettito alla copertura di una determinata spesa, non configura, per ciò stesso, una imposta di scopo.

Il maggior gettito, infatti, è pur sempre destinato allo Stato nè possono definirsi imposte di scopo le fonti di copertura delle nuove spese, poichè, diversamente, ogni indicazione dei mezzi occorrenti per far fronte ai nuovi e maggiori impegni di spesa — necessaria per adempiere al dettato costituzionale ed alle prescrizioni dell'articolo 18 della legge n. 468 del 1978 — darebbe luogo alla istituzione di imposte di scopo.

Il provvedimento in esame fa seguito alle misure già adottate con il precedente decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 777, concernente anch'esso modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi ed aumento del fondo di dotazione dell'Enel, e reca un contributo importante, anche se non definitivo, per la soluzione dei problemi di finanziamento dell'Ente, che rivestono caratteristiche di straordinarietà ed urgenza.

Non è necessario soffermarsi sul Piano energetico nazionale e sugli impegni connes-

si alla realizzazione dei programmi identificati dalle linee di politica energetica approvate in Parlamento con la risoluzione del 22 ottobre 1981, e dal CIPE il 5 dicembre 1981.

Sarà opportuna tuttavia una breve illustrazione della efficacia degli investimenti previsti dal Piano sotto l'aspetto, essenzialmente, dei risparmi di energia e delle conseguenti riduzioni degli esborsi valutari.

Da una analisi degli studi condotti dall'Enel risulta, infatti, che gli interventi previsti per la realizzazione di nuove centrali a carbone e nucleari, per la produzione combinata di elettricità e calore, per il teleriscaldamento urbano, eccetera, rendono possibile un risparmio, in media, di 1,27 chilogrammi di petrolio all'anno per ogni mille lire di investimento, mentre negli altri settori (usi civili, industria, agricoltura, eccetera) il risparmio può valutarsi in 0,96 chilogrammi di petrolio per ogni mille lire di investimento.

E così, dal punto di vista valutario, da un risparmio annuo di 27,82 lire per ogni cento lire investite nel settore elettrico, si passa ad un risparmio annuo di lire 14,31 per ogni cento lire investite nel settore non elettrico.

Qualche cenno più particolare meritano anche gli indici di efficacia degli investimenti previsti nel settore nucleare ed in quello del carbone.

Per il settore nucleare (1,05 chilogrammi di petrolio sostituiti annualmente per mille lire di investimento e 26,38 lire di risparmio valutario annuo per cento lire investite), gli indici possono risultare non particolarmente elevati in quanto sui relativi investimenti incidono, in termini significativi, sia la costruzione delle centrali e lo sviluppo delle tecniche di sicurezza e di controllo, sia lo sviluppo della capacità del sistema industriale e del ciclo del combustibile.

Per quanto riguarda le centrali a carbone, invece, è da segnalare che la loro costruzione richiede investimenti minori di quelli occorrenti per gli impianti nucleari, a parità di potenza, di modo che la produzione di energia elettrica a carbone rende possibili sostituzioni di petrolio e conseguenti van-

taggi per la bilancia dei pagamenti più apprezzabili, a parità di investimenti.

L'impiego delle due fonti, carbone e nucleare, va considerato, comunque, nella situazione del nostro Paese ed in una prospettiva di lungo periodo, come complementare e non alternativo.

Mentre, infatti, da un lato, in questa prospettiva, il chilowattora nucleare risulta pur sempre più vantaggioso per l'economia nazionale (esso costa circa il 40 per cento in meno, per la minor incidenza del combustibile) dall'altro, il carbone, considerato il minor tempo di costruzione delle centrali, consente di alleviare, in tempi relativamente più brevi, i problemi della dipendenza dal petrolio e della bilancia dei pagamenti.

Una graduatoria degli indici di efficacia previsti dal Piano energetico nazionale vede quindi, al primo posto, le centrali a carbone e nucleari e quelle a produzione combinata elettricità/calore e poi, in ordine di vantaggio decrescente, gli interventi per i risparmi nei vari settori dell'industria, civile, eccetera.

Il provvedimento in esame si iscrive dunque nel quadro di queste iniziative volte alla razionalizzazione ed al riassetto dell'intero settore energetico e ad esso, così come indicato nella risoluzione approvata in Parlamento il 22 ottobre 1981, dovranno far seguito le ulteriori misure per attuare « un piano adeguato di rifinanziamento delle perdite pregresse dell'Enel ».

Non si può d'altro canto ignorare il ruolo che assumono gli investimenti dell'Enel nell'economia generale del Paese.

Nel 1980 l'Ente elettrico ha effettuato investimenti per 2.629 miliardi di lire, pari al 13,5 per cento del totale degli investimenti effettuati nel settore industriale da tutte le imprese nazionali (ed al 49,8 per cento degli investimenti, nel ramo industriale, delle sole imprese pubbliche ed a partecipazione statale).

Nel 1981 gli investimenti hanno raggiunto l'importo di lire 3.311 miliardi.

Per il periodo 1982-1986, il programma dell'Enel prevede investimenti, per la prosecuzione dei lavori in corso e per l'avvio di nuovi lavori, per circa 30.000 miliardi di lire.

Per il 1982, in particolare, il bilancio di previsione approvato dal consiglio di amministrazione nel settembre 1981, contemplava investimenti per 4.446 miliardi di lire con un fabbisogno finanziario residuo di lire 6.939 (v. tabella allegato 1); tale fabbisogno saliva, peraltro, a circa 9.000 miliardi tenuto conto dei 2.000 miliardi di fabbisogno residuo del 1981.

In tale situazione l'Enel ha dovuto operare una drastica revisione del bilancio preventivo 1982 mediante l'adozione di misure di grave emergenza, a seguito delle quali l'intera attività dell'Ente si è attestata su livelli operativi minimi.

Tenuto conto dell'aumento del fondo di dotazione (decreto-legge 30 ottobre 1981, numero 609, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 777), che per il 1982 ha previsto un apporto di 800 miliardi di lire, oltre ai 130 miliardi stanziati per il 1981 e tenuto conto, altresì, dell'aumento delle tariffe, che a fronte dell'ipotizzato 16 per cento è stato limitato al 2 per cento per ciascun bimestre del 1982 (media annua 7,2 per cento) (provv. CIP n. 47/1981). Tale revisione ha comportato l'adozione delle seguenti misure:

riduzione degli investimenti per 1.526 miliardi di lire: da 4.446 a 2.920 miliardi (con evidenti conseguenze negative per l'efficienza e capacità del sistema elettrico nazionale e per tutti i settori indotti nei quali, per ogni 1.000 miliardi di lire di riduzione degli investimenti Enel, si ha una minore occupazione dell'ordine di 30.000 unità);

riduzione delle scorte di olio combustibile (con aumento del rischio di non poter far fronte al servizio in mancanza di una continuità nei rifornimenti);

blocco delle assunzioni di personale;

riduzione delle manutenzioni preventive programmate (con conseguente pregiudizio, nel tempo, per l'efficienza degli impianti).

Pur con queste gravi misure di emergenza, il fabbisogno finanziario risulta ancora di entità sensibilmente superiore alle concrete possibilità offerte dal mercato interno e dai mercati esteri, che sono stati già am-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

piamente utilizzati dall'Enel e da altri imprenditori italiani.

Il nuovo fabbisogno finanziario residuo, considerato anche, come accennato, il recente provvedimento di revisione tariffaria, risulta, infatti, pari a lire 4.490 miliardi (v. tabella allegato 2).

È da considerare, inoltre, che l'indebitamento a breve dell'Enel ha superato i 3.000 miliardi di lire per cui è indispensabile ridurlo con ulteriori operazioni finanziarie a medio e lungo termine.

Naturalmente, il preventivo 1982, così ridotto, potrà essere rivisto, in particolare per quanto riguarda gli investimenti, man mano che le disponibilità di nuovi mezzi finanziari lo permetteranno.

L'approvazione del provvedimento in esame appare perciò urgente ed indispensabile per un sia pure parziale risanamento della situazione finanziaria dell'Enel e per consentire all'Ente di far fronte ai suoi programmi di investimento, specie ora che alcune Regioni hanno manifestato una certa apertura per l'installazione nel loro territorio di centrali nucleari ed a carbone.

Si è già accennato all'importanza vitale che ha, per l'economia del Paese, il finanziamento dei programmi dell'Enel.

Gioverà ancora segnalare, a questo proposito, che ogni ulteriore ritardo nella realizzazione del programma di costruzione delle nuove centrali, nucleari ed a carbone, renderà ancora più sensibile, nei confronti dei partners europei, il gap derivante dalla elevata dipendenza dal petrolio la quale, oltre a ripercuotersi negativamente sulla competitività dei nostri prodotti (il costo di produzione del kWh termoelettrico è attestato, attualmente, sulle 72 lire per kWh, contro un costo del kWh di origine nucleare di 25 lire per kWh), espone anche la produzione di energia elettrica a tutti i rischi e alle difficoltà connesse con le caratteristiche di instabilità del mercato petrolifero internazionale.

Ma l'altro aspetto che occorre considerare è che rende indispensabile assicurare all'Enel la provvista finanziaria per non interrompere la realizzazione dei suoi programmi

è quello concernente i deficit energetici che già oggi pregiudicano seriamente lo sviluppo economico di alcune regioni, particolarmente del Mezzogiorno.

Si valuta, infatti, che, in una prospettiva di sviluppo dei consumi conforme alla ipotesi del PEN — che già sconta una accentuata politica di risparmio — ed ove non vengano costruite altre centrali, oltre quelle attualmente in costruzione, l'Abruzzo presenterebbe un deficit del 64 per cento, il Molise del 75 per cento, la Campania del 77 per cento, la Puglia del 39 per cento, la Basilicata del 54 per cento, la Sicilia del 25 per cento e la Sardegna del 37 per cento, con un deficit complessivo valutabile in 40 miliardi di kWh circa.

È evidente che una siffatta prospettiva compromette non solo ogni possibilità di sviluppo economico del Mezzogiorno, ma pregiudica addirittura le sue condizioni minime di sopravvivenza poichè non è possibile ipotizzare che tali deficit possano essere colmati con apporti da parte delle Regioni del Centro-Nord, alcune delle quali, in assenza di nuove centrali, si presenteranno anch'esse fortemente deficitarie (Piemonte 57 per cento, Lombardia 40 per cento, Friuli-Venezia Giulia 27 per cento, Emilia-Romagna 27 per cento, Toscana 80 per cento, Marche 80 per cento, Umbria 56 per cento).

Sempre in vista di tale situazione è da considerare che il programma dell'Enel prevede un sensibile potenziamento ed estensione della rete di interconnessione, in particolare di quella ad altissima tensione, a 380 kV, la quale, sino a quando non sarà possibile contare su nuove disponibilità di energia, consentirebbe di alleviare la critica situazione energetica del Mezzogiorno.

Sempre in questa linea di tendenza, volta a correggere gli squilibri che compromettono lo sviluppo del Mezzogiorno, giova segnalare che il programma di investimento dell'Enel nel settore della distribuzione, nel periodo 1982 - 1986, prevede che il 49 per cento degli investimenti medesimi sarà destinato ai territori meridionali (la cui percentuale di consumi, rispetto al totale nazionale, rappresenta il 25 per cento).

* * *

Il provvedimento in esame prevede che il complessivo stanziamento di lire 5.890 miliardi sarà destinato, quanto a lire 2.100 miliardi per la copertura del maggior onere termico, sopportato dall'Enel, sino al 31 dicembre 1981, non coperto dai rimborsi effettuati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Come è noto, il rimborso dell'anzidetto maggior onere termico (e cioè del maggior onere, rispetto al 1973, sopportato per l'impiego dei combustibili nelle centrali termoelettriche) è coperto dal gettito del sovrapprezzo termico applicato a tutti gli utenti di energia elettrica.

Il meccanismo di adeguamento dei sovrapprezzi al fabbisogno della Cassa si è rivelato efficiente fino all'autunno 1979 quando il CIP, con provvedimento n. 35/79 del 14 settembre 1979, proporzionò il livello delle aliquote del sovrapprezzo termico ad un prezzo di riferimento dell'olio combustibile (che è il combustibile di più largo impiego nelle centrali termoelettriche) di 108 lire per chilogrammo franco centrale.

Successivamente, a causa del rapido incremento dei costi dei combustibili fossili verificatosi dopo noti fatti internazionali e del ritardo con cui sono stati operati i necessari interventi del CIP per l'adeguamento del sovrapprezzo, il bilancio della Cassa conguaglio per il settore elettrico è divenuto passivo in misura via via crescente.

Tuttavia, solo nel giugno 1980 le aliquote del sovrapprezzo termico venivano adeguate (provvedimento n. 34/1980) con riferimento, peraltro, ad un costo dell'olio combustibile di sole 140 lire/kg, mentre il reale prezzo d'acquisto già si aggirava intorno alle 155 lire/kg.

Un nuovo forte aumento del costo dei combustibili si verificava a partire dall'autunno 1980.

Il necessario adeguamento del sovrapprezzo termico veniva operato nel mese di maggio 1981 (provvedimento CIP n. 26/81 del 26 maggio 1981) con il risultato di dilatare ulteriormente il disavanzo della Cassa conguaglio la quale, conseguentemente, non è sta-

ta più in grado di provvedere all'integrale rimborso del maggior onere termico sopportato dall'Enel sino al 31 dicembre 1981.

Il provvedimento in esame, sempre nel quadro degli interventi riequilibratori del bilancio dell'Enel, varrà dunque a ripianare, sia pure nel tempo, la gravissima situazione che si era verificata — e che si protraeva da lungo tempo — a seguito del mancato rimborso degli effettivi maggiori costi sopportati dall'Enel per l'acquisto dei combustibili e che, in relazione all'entità delle somme in gioco, ha seriamente compromesso l'attività operativa dell'Ente elettrico.

È opportuno precisare a questo proposito che, pur se negli ultimi cinque mesi il prezzo dell'olio combustibile in Italia si è ridotto di circa il 5 per cento, le forniture relative sono regolate in dollari, a pronti, e che nello stesso periodo il dollaro ha avuto un apprezzamento sulla nostra valuta di circa l'8 per cento. Conseguentemente, anche con la suddetta riduzione del prezzo dell'olio combustibile il gettito del sovrapprezzo termico risulta ancora inferiore al livello che dovrebbe avere in relazione ai costi effettivi di tutti i tipi di combustibile impiegato per la produzione termoelettrica e non consente, pertanto, alla Cassa conguaglio di provvedere al rimborso della quota di maggior onere termico sopportata dall'Enel sino al 31 dicembre 1981 ed alla cui copertura si fa fronte con il presente provvedimento.

Come ripetutamente accennato, le misure previste dal decreto-legge di cui si propone la conversione non esauriscono certamente l'esigenza di assicurare la necessaria stabilità ad un Ente che, per l'entità e complessità dei compiti ad esso affidati e degli impegni connessi alla loro attuazione deve programmare le sue linee operative sulla base di certezze tali da consentirgli, tra l'altro, il reperimento, diversamente sempre più problematico, dei mezzi finanziari sul mercato internazionale.

Le Commissioni riunite 6^a e 10^a hanno esaminato, il 31 marzo e il 6 aprile, il provvedimento, assumendo dal Governo aggiornamenti sulla situazione dell'Enel e discutendone la produttività.

Due emendamenti volti a limitare lo stanziamento per la quota del solo anno 1982 non

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sono stati accolti, stante la necessità di intervenire quantomeno per il ripiano del credito (inesigibile) verso la Cassa conguaglio e per ridurre gli oneri finanziari dell'Enel e consentire l'accensione di prestiti internazionali.

Pur entro questi limiti e, proprio in ragione di essi, si raccomanda, per la gravità ed urgenza della situazione avanti illustrata, una sollecita approvazione del provvedimento.

VETTORI, *relatore*

ALLEGATO 1

PREVENTIVO FINANZIARIO DELL'ENEL PER L'ANNO 1982 (1)

	Miliardi di lire
— Investimenti	4.446
— Rimborso prestiti	1.271
— Variazioni debiti, crediti e sconte	354
— Risultato passivo dell'esercizio al netto stanziamenti interni	1.868 (2)
<hr/>	
<i>Totale fabbisogno</i>	7.939
— Annualità fondo di dotazione (quota L. 15-6-1981, n. 309)	— 1.000
<hr/>	
<i>Fabbisogno residuo</i>	6.939

(1) In base al bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENEL nel settembre 1981.

(2) perdita di esercizio	3.375 miliardi
stanziamenti interni	— 1.507 miliardi
risultato passivo netto	<hr/> 1.868 miliardi

ALLEGATO 2

NUOVO PREVENTIVO FINANZIARIO DELL'ENEL PER IL 1982

(A seguito della revisione del bilancio preventivo)

	Miliardi di lire
— Investimenti	2.920
— Rimborso prestiti	1.271
— Variazioni debiti, crediti e scorte (compreso lo sca- duto non pagato a fornitori a fine 1981)	1.513
— risultato passivo dell'esercizio al netto stanziamenti interni	586 (*)
<hr/>	
<i>Totale fabbisogno</i>	6.290
— Annualità fondo di dotazione (compresi gli 800 mi- liardi previsti dal D.L. 30-10-81, n. 609)	— 1.800
<hr/>	
<i>Fabbisogno residuo</i>	4.490
<hr/>	
(*) perdita di esercizio	2.035 miliardi
stanziamenti interni	— 1.449 miliardi
risultato passivo netto	<hr/> 586 miliardi

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VERNASCHI)

23 marzo 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

Dissente il rappresentante del Gruppo comunista.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

23 marzo 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, a maggioranza, esprime parere favorevole.

In ordine ai profili di politica economica, richiamati dalle norme in esame, la Commissione sottolinea l'opportunità che per l'avvenire siano evitati aumenti nei prezzi di quei prodotti petroliferi che sono utilizzati su più larga scala nel processo produttivo, condividendosi peraltro l'impostazione di tenere fermo il prezzo della benzina, anche in attesa degli sviluppi della situazione sul mercato internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico

Art. 1.

Il decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico, è convertito in legge con la seguente modificazione:

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — È conferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) la complessiva somma di lire 5.890 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 440 miliardi per l'anno 1982 e di lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1992 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi.

Fino alla concorrenza dei primi 2.100 miliardi di lire le somme di cui al comma precedente sono destinate alla copertura del maggior onere termico sopportato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) fino al 31 dicembre 1981, non soddisfatto da versamenti, allo stesso titolo e per il medesimo periodo, effettuati in attuazione delle norme vigenti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

La somma residua resta conferita al fondo di dotazione dell'ENEL ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 2.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 1-ter aggiunto al decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, con la legge di conversione 12 marzo 1981, n. 61, è fissato al 13 marzo 1984.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione dell'articolo 1-ter aggiunto al decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, con la legge di conversione 12 marzo 1981, n. 61, come sopra modificata, si applica anche agli alcoli diversi dall'alcole etilico ed alle loro miscele.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 13 marzo 1982.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi nonchè di incrementare il fondo di dotazione dell'ENEL;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da lire 42.830 a lire 43.830 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
PROPOSTE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da lire 27.000 a lire 28.000 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 4.283 a lire 4.383 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere *D*), punto 3), ed *F*), punto 1), della predetta tabella *B*, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 1.000 a lire 2.400 e da lire 1.630 a lire 3.030 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punti 1-*b*, 1-*c* ed 1-*d* della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da lire 625 a lire 1.055, da lire 730 a lire 1.160 e da lire 2.100 a lire 3.680, per quintale.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili di cui al punto 4-*c* dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da lire 4.000 a lire 18.000 al quintale.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

Articolo 2.

È conferita al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) la complessiva somma di lire 5.890 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 440 miliardi per l'anno 1982 e di lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1992 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi.

Fino alla concorrenza di lire 2.324 miliardi le somme di cui al comma precedente sono conferite per il maggior onere termico sopportato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) negli anni 1979, 1980 e 1981 non coperto dai versamenti effettuati allo stesso titolo e per il medesimo periodo, in attuazione delle norme vigenti, dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

Articolo 2.

È conferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) la complessiva somma di lire 5.890 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 440 miliardi per l'anno 1982 e di lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1992 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi.

Fino alla concorrenza dei primi 2.100 miliardi di lire le somme di cui al comma precedente sono destinate alla copertura del maggior onere termico sopportato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) fino al 31 dicembre 1981, non soddisfatto da versamenti, allo stesso titolo e per il medesimo periodo, effettuati in attuazione delle norme vigenti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

La somma residua resta conferita al fondo di dotazione dell'ENEL.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

All'onere di cui al precedente articolo 2 per gli anni 1982 e successivi si provvede a valere sul maggiore gettito derivante dalle misure fiscali di cui al precedente articolo 1 del presente decreto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1982.

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

FANFANI

SPADOLINI — FORMICA — MARCORÀ —
ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalle Commissioni riunite*)

Articolo 3.

Identico.